



COMUNE DI SAN MAURO FORTE

Provincia di Matera

www.comune.sanmauroforte.mt.it

Area dei Servizi Generali

Ufficio di Polizia Municipale e Commercio

Via P. MARSILIO n°45 - 75010 San Mauro Forte(MT) TEL: 0835 674358 - 674015 - FAX: 0835 674288-Part. IVA 00399830777



Prot.0006642/2014

Addì,01/12/2014

OGGETTO: Liberalizzazione degli orari di apertura e chiusura degli esercizi commerciali esercenti la vendita al dettaglio – **ORDINANZA n. 045/2014.**

IL SINDACO

Visto il D.L. 06/12/2011, n. 201 “Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici”, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 22/12/2011, n. 214;

Rilevato che la normativa succitata ha introdotto la liberalizzazione degli orari di apertura e chiusura degli esercizi commerciali e di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande con l’art. 31, comma 1, che ha modificato l’art. 3, comma 1, lett. d-bis del D.L. n. 223/2006, convertito in legge n. 248/2006, nel seguente modo: *“ ai sensi delle disposizioni dell’ordinamento comunitario in materia di tutela della concorrenza e libera circolazione delle merci e dei servizi ed al fine di garantire la libertà di concorrenza secondo condizioni di pari opportunità ed il corretto funzionamento del mercato, nonché assicurare ai consumatori finali un livello minimo ed uniforme di condizioni di accessibilità all’acquisto dei prodotti e servizi sul territorio nazionale, ai sensi dell’art. 117, comma 2, lettera e) ed m) della Costituzione, le attività commerciali, come individuate dal D.Lgs. 31/03/1998, n. 114, e di somministrazione di alimenti e bevande, sono svolte senza i seguenti limiti e prescrizioni: (...) d-bis) il rispetto degli orari di apertura e chiusura, l’obbligo della chiusura domenicale e festiva, nonché quello della mezza giornata di chiusura infrasettimanale dell’esercizio”;*

Considerato che la nuova normativa consente a tutte le attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande ovunque ubicate, di determinare liberamente gli orari di apertura e chiusura senza più vincoli di chiusura festiva o infrasettimanale, né limiti giornalieri di apertura, superando le riserve di liberalizzazione ai soli comuni turistici e ad una fase sperimentale, contenute nelle precedenti norme nazionali (art. 35, commi 6 e 7, del D.L. n. 98/2011, convertito in legge n. 111/2011);

Rilevato, altresì, che la liberalizzazione degli orari si fonda su argomenti delle tematiche della concorrenza, facendo espresso richiamo ai principi di libera concorrenza fissati dalla normativa europea e quindi tali da dover garantire a tutti i cittadini italiani e le imprese un livello minimo di servizio uguale per tutti;

Dato atto che la stessa Costituzione della nostra Repubblica all’art. 41 prevede la libertà di iniziativa economica privata, stabilendo che la stessa non possa svolgersi in modo tale da creare danno alla sicurezza, alla libertà e alla dignità umana, ed eventuali vincoli possono essere fissati esclusivamente per motivi

imperativi di interesse generale e nell'assoluto rispetto dei principi di necessità, proporzionalità e non discriminazione;

Visto il D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito in legge 22/12/2011, n. 214;

Visto il Decreto Legislativo 31/03/1998, n. 114;

Vista la Legge Regionale 23/2008 del 30 settembre 2008, modifiche e integrazioni alla L.R. n.19/1999;

Visto il Decreto Legislativo n. 267/2000, art. 50, comma 7;

ORDINA

Che relativamente alle attività commerciali come individuate dal Decreto Legislativo n. 114/1998 e Legge Regionale n. 23/2008 vige la nuova normativa sulla liberalizzazione degli orari di apertura e chiusura degli esercizi di cui in premessa, e devono, pertanto, intendersi abrogati i seguenti obblighi:

1. *Il rispetto degli orari di apertura e chiusura;*
2. *L'obbligo della chiusura domenicale e festiva;*
3. *L'obbligo della mezza giornata di chiusura infrasettimanale.*

GLI ESERCENTI DOVRANNO RENDERE NOTO, COMUNQUE, PER INFORMAZIONE DEGLI UTENTI, L'ORARIO DI APERTURA E CHIUSURA DELL' ESERCIZIO E L'EVENTUALE GIORNO DI RIPOSO SETTIMANALE, MEDIANTE CARTELLI BEN VISIBILI ANCHE DALL'ESTERNO O CON ALTRI IDONEI MEZZI DI INFORMAZIONE E COMUNICARE AL COMUNE GLI ORARI ADOTTATI.

L'inosservanza all'obbligo dell'esposizione del cartello dell'orario di ingresso dell'esercizio verranno sanzionate ai sensi dell'art. 7/bis, comma 1/bis, del D.lgs. 18/08/2000, n. 267, che prevede una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 a Euro 500,00.

Ogni altra disposizione comunale in contrasto con la presente ordinanza deve intendersi revocata.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente ordinanza.

Il Responsabile del Servizio
Raffaele IMPERATORE



Il SINDACO
(Autorità locale di P.S.)
Rag. Francesco DI BIASE

